



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 23/2023**

Prot. 3177

Chiesa in Valmalenco, 29 Maggio 2023

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**Vista** la richiesta nostro protocollo n. 3176 del 29.05.2023, pervenuta dal Sig. Giulio Vender, in qualità di titolare della ditta Giulio Vender – Evergreen, con sede legale e amministrativa a Sondrio (SO) in via Diego Gianoli, 11, P.I.V.A: 00741140149, con la quale si richiede l'istituzione di senso unico alternato nei pressi del civico n. 26 di via Marconi, al fine di consentire la sosta di un autocarro munito di gru che servirà per l'estirpazione di piante nei pressi dell'area verde del Dott. Galli per il giorno giovedì 1 Giugno 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; **Ritenuta** necessaria la temporanea istituzione di senso unico alternato per consentire quanto sopra;

**Al fine** di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

**Visti** gli artt. 6 e 7 del D.lgs 285/1992- Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000; per esigenze di interesse pubblico;

### **ORDINA**

**nella giornata di giovedì 1 Giugno 2023, l'istituzione di un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o moviere, in base alle esigenze di cantiere, nei pressi del civico n. 26 di via Marconi nel Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), dalle ore 15:00 sino a fine lavori, prevista per le ore 17:00 al fine di consentire le operazioni di estirpazione piante;**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea istituzione di senso unico alternato;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada - D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione;
- in caso d'inconvenienti o necessità la ditta esecutrice (**Giulio Vender – cell: 338 2631975**) dovrà intervenire tempestivamente per la loro risoluzione;
- dovrà essere garantito, con la sospensione dell'intervento e con lo sgombero adeguato di parte della carreggiata, l'eventuale transito dei mezzi di soccorso.

I Funzionari, Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**